



MOZIONE n. 1598 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 27 Marzo 2019

OGGETTO: In merito al riconoscimento dei diritti dei nuovi lavoratori digitali.

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- le trasformazioni dell'organizzazione della produzione e del lavoro indotte, in generale, dallo sviluppo tecnico-scientifico e dall'apertura dei mercati internazionali, con la conseguente crescita esponenziale della domanda e offerta di beni e servizi, hanno comportato una continua evoluzione della normativa in materia di diritto del lavoro, sia in Italia, sia in Europa;
- per quanto attiene alla normazione italiana, a partire dalla riforma del mercato del lavoro di fine anni '90 e, successivamente, negli anni 2002/2003, c.d. "riforma Biagi", sono state introdotte una serie di forme contrattuali maggiormente flessibili che, se da una parte hanno consentito di soddisfare una domanda di flessibilità proveniente dal tessuto produttivo o dal settore dei servizi, dall'altra hanno determinato un alto livello di precarietà che rischia di incidere negativamente sulla vita delle persone.

Rilevato che:

- in particolare, negli ultimi tempi, stanno emergendo nuove figure di lavoratori precari legati alle nuove piattaforme digitali, c.d. "platform workers", caratterizzati da ingaggi saltuari che integrano il proprio reddito, o si guadagnano da vivere, in attività quali, ad esempio, le consegne a domicilio di cibo in motorino o bicicletta, l'uso dell'auto privata come taxi su richiesta, ma anche l'affitto di una camera, il baby sitting, la ripetizione privata, o le pulizie, laddove integrate in sistemi di committenza digitale;
- tali nuove tipologie di lavoro, in cui la prestazione e la retribuzione si concretizzano nella singola committenza, che può essere di pochi minuti o di una giornata intera, risultano di difficile inquadramento a livello normativo;
- l'attività di tali nuovi lavoratori consiste nell'offrire i propri servizi in rete mediante appositi siti specializzati e applicazioni, rispondendo di volta in volta alle richieste di servizi provenienti da uno o più committenti, detti lavoratori non risultano peraltro iscritti ad albi o ordini professionali, né tanto meno risultano assoggettati a un regime di previdenza obbligatoria.

Preso atto che:

- il tema dei nuovi diritti del lavoro nell'era digitale è in discussione in tutte le economie avanzate, comprese le maggiori democrazie europee. Ad esempio, nel Regno Unito, dove si stima che le persone coinvolte nella c.d. "gig economy" (termine mutuato dal settore musicale per cui ci si riferiva alla partecipazione dei musicisti jazz "a ingaggio", per le singole serate) siano 1,6 milioni, già nel 2016 il governo ha commissionato un'inchiesta indipendente sulla possibilità di regolamentare i lavori di questo tipo ed è al lavoro per recepire le indicazioni ricevute;
- sempre nel Regno Unito, le prime sentenze della Royal Court of Justice del 2017 e una di un Employment Tribunal del 2016 intervenute in materia, sembrano individuare un "tertium genus", distinto, sia dal lavoro subordinato, sia dal lavoro autonomo tradizionale, che merita di essere definito nella gran parte degli aspetti giuridici;
- in altri paesi europei si osserva il nascere delle c.d. "umbrella companies", che offrono ai lavoratori delle piattaforme digitali, come ad altri che si collocano a pieno titolo nell'area del lavoro autonomo ma senza un regime assicurativo di categoria, il servizio di riscossione dei compensi e la possibilità di attivare una propria posizione previdenziale, attraverso la simulazione di un rapporto di lavoro alle proprie dipendenze.

Ricordato che:

- il Tribunale di Torino, nei mesi scorsi, ha emanato la prima sentenza italiana in materia, concernente Foodora, azienda tedesca fra le più importanti che si occupano di consegne di pasti a domicilio;
- tale tribunale ha respinto il ricorso di sei fattorini che avevano intentato una causa contestando l'interruzione improvvisa del rapporto di lavoro con Foodora, decisa dalla società dopo le proteste del 2016 per chiedere un trattamento economico e normativo più equo. In sintesi, il giudice ha stabilito che i fattorini non sono dei dipendenti di Foodora ma dei lavoratori assimilabili agli autonomi e che, di conseguenza, l'azienda tedesca può decidere in ogni momento di interrompere il rapporto di lavoro.

Rilevato che:

- le ultime leggi di riforma del mercato del lavoro in Italia hanno provato ad estendere alcune forme di protezione anche a casi simili, al di fuori dell'area tradizionale del lavoro subordinato, ma che pur tuttavia necessitano di un intervento maggiormente organico e complessivo capace di riscrivere il perimetro dei diritti dei nuovi lavoratori nell'epoca delle piattaforme digitali;
- in particolare, in un primo tempo, la legge 28 giugno 2012, n. 98 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), ha disposto l'ampliamento dell'area di applicazione del diritto del lavoro a tutti i rapporti caratterizzati essenzialmente da due elementi:
 - a) la monocommittenza, cioè il fatto che il lavoratore traesse dal rapporto almeno tre quarti del proprio reddito;
 - b) la retribuzione annua non superiore a una soglia medio-bassa (circa 18 mila euro).
- questo criterio, che pure ha prodotto alcuni primi effetti positivi, tuttavia consentiva ancora l'abuso del magazzino a partita IVA, o di segreterie d'ufficio assunte come co.co.co., purché con una retribuzione annua superiore alla soglia;
- successivamente, nel 2015, con il decreto legislativo n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) si è ulteriormente intervenuti in materia di diritto del lavoro subordinato, applicandolo a tutti i casi in cui la prestazione si svolge nel luogo e nei tempi stabiliti dal committente, promuovendo in tal modo il superamento di molte situazioni di abuso a danno del lavoratore.

Tenuto conto tuttavia che, sebbene gli interventi normativi sopra richiamati abbiano comportato una riduzione dei co.co.co. nel triennio 2015 – 2017, alla luce di quanto emerso in sede giudiziaria torna ad essere difficile ricondurre sotto l'ala protettiva del diritto del lavoro un rapporto contrattuale come quello dei "platform workers", che lascia a questi ultimi una piena libertà di decidere, ogni giorno e ora per ora, se e quando essere effettivamente a disposizione del creditore;

Rilevato che tale tema riguarda soprattutto una fascia di lavoratori giovani, i quali si ipotizza che possano essere destinati ad erodere l'area del lavoro subordinato, nel frattempo dotato di un sistema di coperture assicurative obbligatorie sempre maggiore, e che pertanto sia opportuno arrivare a strutturare una tutela specifica per queste nuove forme di lavoro;

Preso atto che:

- soltanto pochi giorni fa il Comune di Bologna ha firmato con i sindacati una "Carta dei diritti fondamentali del lavoro digitale nel contesto urbano" che mira a far crescere le piattaforme digitali senza abbassare le tutele dei lavoratori;
- anche altre istituzioni, a partire dalla Regione Lazio hanno annunciato di voler avviare un percorso analogo che intenda affrontare in maniera complessiva tale settore garantendo adeguati diritti e tutela ai nuovi lavoratori delle professioni digitali e della cosiddetta economia partecipativa.

Presto atto che sulla definizione chiara dei nuovi diritti per queste nove forme di lavoro si sono mosse già le prime proposte di legiferazione in Parlamento, compresa una proposta di legge di iniziativa popolare presentata dalla CGIL contenente un "Nuovo statuto delle lavoratrici e dei lavoratori" che affronta complessivamente il tema del lavoro in epoca digitale, compreso quello fin qui richiamato;

Considerato che:

- la storia della Regione Toscana è da sempre incentrata sull'estensione dei diritti e gli strumenti di programmazione attuali mettono il tema del lavoro e della buona occupazione al centro dell'azione del governo regionale;
- le piattaforme di collaborazione possono rappresentare un ulteriore modello di impresa che coniuga opportunità di occupazione, flessibilità e reddito per i lavoratori e collaboratori, garantendo ai consumatori nuovi servizi a prezzi maggiormente sostenibili, purché all'interno di una regolamentazione condivisa tesa a garantire adeguate tutele per queste nuove professioni tali da non creare nuove zone grigie in tema di sicurezza e dignità dei lavoratori;
- tale problema sembra essere esploso soprattutto negli ultimi mesi, con l'affermarsi anche in Italia di tali piattaforme digitali, in dimensioni tali da richiedere un intervento regolatore e che pertanto è opportuno attivarsi quanto prima per riconoscere i nuovi diritti per le nuove professioni che emergono a seguito della rivoluzione digitale e, più in generale, contenere la precarietà che ha contraddistinto il mondo del lavoro negli ultimi decenni, soprattutto per le nuove generazioni e per determinati settori legati ai servizi alla persona, rimettendo al centro del dibattito il riconoscimento di diritti universali senza più distinzioni tra lavoratori subordinati, precari e autonomi;
- ad ora le prime risposte da parte dell'attuale Governo, a differenza di quanto annunciato in un primo momento, sembrano aver rimandato il ricorso a provvedimenti normativi di carattere strutturale tali da garantire la certezza dell'estensione dei diritti a queste tipologie di lavoratori, affidando la disamina del problema a tavoli di cui non si conoscono modalità di operare, soggetti coinvolti, tempi di discussione, obiettivi.

Ritenuto che:

- per quanto di competenza della Regione Toscana, sia opportuno attivarsi nei confronti di Governo e Parlamento affinché il tema dei diritti dei nuovi lavoratori delle piattaforme digitali, e più in generale delle nuove forme contrattuali, costituisca una delle priorità su cui impennare l'attività legislativa nei prossimi mesi al fine di rispondere all'esigenza di decine di migliaia di giovani lavoratori che traggono da tali lavori un'integrazione importante al proprio reddito, se non addirittura l'unica forma reddituale;
- si debba, nel frattempo, assumere un'iniziativa volta a dare nuovi diritti a nuove tipologie di lavoratori, anche arrivando ad una Carta dei diritti dei lavoratori digitali, che si ponga come obiettivo il salario minimo e nuove forme di tutela del lavoro e comunque attraverso un'adeguata operazione di ascolto e condivisione con i corpi sociali e produttivi interessati.

Impegna
la Giunta regionale

ad attivarsi nei confronti del Parlamento e del Governo affinché si intervenga quanto prima a colmare il vuoto normativo sopra descritto, anche come emerso dai pronunciamenti giudiziari, che rischia di far venir meno i diritti dei lavoratori digitali della cosiddetta gig economy, a partire dall'individuazione di un salario minimo e delle diverse forme di tutela necessarie per queste nuove tipologie di lavoro quali, ad esempio, la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o la tutela dei dati personali;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

LA PRESIDENTE
Lucia De Robertis